

Causa C-500/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

1° luglio 2019

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

Data della decisione di rinvio:

28 maggio 2019

Ricorrente per cassazione:

Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Resistente per cassazione:

YouTube LLC

Google Austria GmbH

Oggetto del procedimento principale

Azione inibitoria e risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma video online, in qualità di prestatore di servizi di *hosting*, assuma un ruolo attivo, che implichi il venir meno del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità, nel prestare ovvero nell'offrire al destinatario del servizio,

oltre alla messa a disposizione di spazio per l'archiviazione di contenuti di terzi, le seguenti attività complementari.

- suggerimenti di video per argomento;
 - facilitazione della ricerca effettuata dai visitatori in base ai dati del titolo o del contenuto tramite un indice elettronico, nel quale il destinatario del servizio può specificare i titoli o i contenuti;
 - fornitura di istruzioni on line sull'uso del servizio («Aiuto»)
 - con il consenso del destinatario del servizio, associazione di messaggi pubblicitari (in ogni caso non dello stesso gestore della piattaforma) al video caricato dal destinatario del servizio conformemente alla scelta del gruppo obiettivo compiuta da quest'ultimo.
- 2) Se sia compatibile con l'articolo 11, primo periodo, della direttiva 2004/48/CE una normativa nazionale per effetto della quale sussista a carico di un prestatore di servizi di hosting (intermediario) l'obbligo di astenersi da un ruolo attivo come ausiliario nelle violazioni commesse dai destinatari dei suoi servizi solo a condizione che l'ausiliario abbia consapevolmente contribuito alla violazione commessa dal destinatario del servizio stesso, oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri non possano subordinare le azioni inibitorie proposte dai titolari dei diritti nei confronti degli ausiliari alla consapevole partecipazione alla violazione commessa dal destinatario del servizio.
- 3) Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, relative alla responsabilità dei prestatori intermediari, debbano essere considerate limitazioni orizzontali della responsabilità a favore di ciascun intermediario che abbia un ruolo neutrale, anche se la sua attività debba essere qualificata, in base al diritto d'autore, quale comunicazione al pubblico effettuata dall'intermediario medesimo.
- 4) Se gli articoli 14, paragrafo 3 (nonché gli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2) della direttiva 2000/31/CE, l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE e l'articolo 11, terzo periodo, della direttiva 2004/48/CE debbano essere interpretati nel senso che ad un prestatore di servizi di hosting (intermediario) avente un ruolo neutrale sia concesso il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità di cui agli articoli 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, anche nel caso di un'azione inibitoria e, pertanto, un'ingiunzione giudiziaria nei suoi confronti sia ammissibile solo qualora l'intermediario medesimo sia effettivamente al corrente dell'illiceità dell'attività o dell'informazione, oppure se l'ingiunzione giudiziaria sia ammissibile nel solo caso in cui il prestatore di servizi di hosting non rimuova immediatamente i contenuti ritenuti illeciti o ne disabiliti l'accesso a seguito di specifica diffida e la violazione sia confermata nel procedimento giudiziario.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare articolo 267

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), in particolare articolo 8, paragrafo 3

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), in particolare articolo 14

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), in particolare articolo 11

Disposizioni nazionali pertinenti

Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore), in particolare articoli 18 a, 81

Gesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr (legge sul commercio elettronico; in prosieguo: l'«ECG»), in particolare articoli da 13 a 17

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento nonché principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 1 Puls 4 TV gestisce, *inter alia*, un'emittente televisiva austriaca.
- 2 Youtube (il procedimento attualmente pendente dinanzi all'Oberster Gerichtshof [Corte Suprema, Austria] riguarda solo la Puls 4 TV e Youtube) gestisce la piattaforma video www.youtube.com, sulla quale sono disponibili i video caricati dai destinatari del servizio, eseguibili da parte dei visitatori della piattaforma. Essa gestisce il proprio servizio a titolo di prestatore di servizi di *hosting* e memorizza i contenuti caricati dagli utenti. Di norma, non viene effettuato un controllo *ex ante* su eventuali violazioni del diritto d'autore.
- 3 Con il consenso del destinatario del servizio, viene effettuata un'associazione di messaggi pubblicitari ai video caricati, che Youtube definisce «monetizzazione». Detta monetizzazione viene effettuata da una società del gruppo Youtube e ha luogo in modo puramente tecnico e automatico
- 4 Oltre alla monetizzazione, Youtube offre al destinatario del servizio le attività complementari descritte nelle questioni pregiudiziali.

- 5 Youtube percepisce un compenso unicamente per la messa a disposizione della propria piattaforma video e pertanto solo per la fornitura dei suoi servizi in qualità di prestatore di servizi di *hosting*; agisce esclusivamente su richiesta dei destinatari dei suoi servizi, i quali devono confermare di essere titolari dei necessari diritti d'autore ovvero licenze. Youtube dispone di un processo di revisione automatizzato, che determina l'immediata disabilitazione dei video contestati sulla base di un «*take-down notice*» (segnalazione della violazione). Ove venga riscontrata una violazione, Youtube blocca il contenuto o disabilita l'account del destinatario del servizio interessato. Nel caso di specie, Youtube ha rimosso immediatamente i singoli video contestati da Puls 4 TV dopo aver appreso dell'esistenza dei diritti d'autore violati a seguito di diffida.
- 6 Con la propria azione inibitoria, la Puls 4 TV chiede – ex articolo 18 a, paragrafo 1, dell'*Urheberrechtsgesetz* (legge sul diritto d'autore) – di vietare la messa a disposizione sul sito www.youtube.com di video contenenti opere audiovisive prodotte dalla medesima Puls 4 TV e caricate da soggetti non autorizzati. La piattaforma gestita da Youtube renderebbe tecnicamente possibili le violazioni del diritto d'autore (una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE). Youtube avrebbe assunto un ruolo attivo. Piattaforme come quelle di Youtube sono andate ben oltre la funzione di un prestatore di servizi di *hosting* - non da ultimo a causa della monetizzazione. Youtube non dovrebbe pertanto essere qualificato come prestatore di servizi di *hosting* privilegiato, bensì come fornitore di contenuti.
- 7 Youtube sostiene, per contro, di non effettuare alcuna comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, perché sussista una comunicazione al pubblico, occorrerebbe che il gestore della piattaforma agisca deliberatamente per fornire ai propri clienti l'accesso ad un'opera protetta. Le violazioni sarebbero commesse dal destinatario del servizio, non dal gestore della piattaforma. Youtube non dovrebbe essere considerata come un ausiliario. Youtube beneficerebbe del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità nella qualità di prestatore di servizi di *hosting*, in quanto fornirebbe un classico servizio di *hosting*, non svolgendo alcun ruolo attivo. Essa sarebbe responsabile delle violazioni commesse da parte degli utenti della piattaforma video solo nel caso in cui non disabilitasse o rimuovesse immediatamente l'accesso a tali video a seguito di una diffida sufficientemente motivata, nonostante che fosse effettivamente al corrente che i contenuti sono illeciti. Youtube avrebbe ottemperato a tali obblighi tramite la propria procedura di *take down notice*.
- 8 Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Il giudice d'appello ha accolto l'impugnazione di Youtube, respingendo la domanda del ricorrente. Contro tale decisione è ora diretto il ricorso per cassazione (“Revision”) della Puls 4 TV.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla prima questione pregiudiziale (ruolo attivo di un prestatore di servizi di hosting)

- 9 Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE disciplinano le esenzioni dalla responsabilità dei fornitori di accesso, i quali si limitano a trasmettere tecnicamente contenuti di terzi, nonché le limitazioni di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting, i quali mettono a disposizione spazio per la memorizzazione di detti contenuti. Youtube va considerato un prestatore di servizi di hosting.
- 10 Un prestatore di servizi di *hosting* sarebbe solo limitatamente responsabile per i contenuti di terzi, in quanto, di solito, esso non interviene sui contenuti dei terzi caricati dagli utenti e non ne esamina l'eventuale illiceità. Il criterio decisivo per stabilire la neutralità del ruolo di un fornitore consiste quindi nel fatto che quest'ultimo trasmette e/o memorizza contenuti di terzi – senza effettuare alcuna selezione o modifica sostanziale.
- 11 Secondo la giurisprudenza della Corte, un prestatore di servizi di *hosting* perde titolo al trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità ove abdichi alla sua attività neutrale per quanto riguarda i contenuti illeciti e assuma un ruolo attivo che gli attribuisce un'influenza sul contenuto («conoscenza del contenuto») o un controllo editoriale su di esso (v. sentenze della Corte, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, *Google France*, punto 120; C-324/09, *L'Oreal*, punto 113).
- 12 L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria; in prosieguo: l'«OGH») ritiene che lo svolgimento delle suddette attività complementari non comporti l'assunzione di un ruolo attivo da parte del prestatore di servizi di hosting.

Sulla seconda questione pregiudiziale (responsabilità in qualità di ausiliario con riguardo a violazioni di diritti di terzi)

- 13 Nel caso in cui Youtube acquisisca un ruolo attivo tramite le proprie funzioni, si configurerebbe una sua responsabilità in qualità di ausiliario con riguardo a violazioni di diritti di terzi commesse dai destinatari del servizio. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting va considerato come un «autore della violazione» (a titolo di ausiliario) ai sensi dell'articolo 11, primo periodo, (e articolo 13) della direttiva 2004/48/CE.
- 14 Secondo la giurisprudenza dell'OGH, la responsabilità in qualità di ausiliario si differenzia dalla responsabilità a titolo di autore diretto. Condizione preliminare per la responsabilità in qualità di ausiliario è che quest'ultimo (in quanto terzo) abbia deliberatamente contribuito o quanto meno reso possibile, con la propria condotta, la violazione commessa dall'autore diretto. L'ausiliario deve pertanto essere al corrente della violazione.

- 15 Nel caso di specie si pone la questione, anzitutto con riguardo all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 11, primo periodo, della direttiva 2004/48/CE, se gli Stati membri abbiano semplicemente la facoltà oppure l'obbligo di prevedere azioni inibitorie anche nei confronti di ausiliari che agiscano inconsapevolmente.

Sulla terza questione pregiudiziale (comunicazione al pubblico e trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità)

- 16 Per quanto riguarda la responsabilità penale e civile dei fornitori (intermediari), la direttiva 2000/31/CE si basa sulla seguente sistemática:
- 17 Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri non possono imporre ai fornitori di accesso e ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Inoltre, gli Stati membri non possono obbligare i fornitori a identificare per proprio conto fatti o circostanze relative ad attività eventualmente illecite degli utenti destinatari dei loro servizi. Essi non sono neanche tenuti ad adottare misure di sorveglianza attiva o a ricercare sui propri server contenuti illeciti.
- 18 Al tempo stesso, gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE dispongono esenzioni o limitazioni della responsabilità degli intermediari. Tali disposizioni non disciplinano la responsabilità sostanziale degli intermediari, ma la presuppongono. Le limitazioni di responsabilità devono essere interpretate estensivamente e ricomprendono sia la responsabilità per danni sia la responsabilità penale o amministrativa di un fornitore.
- 19 Le limitazioni della responsabilità costituiscono, dunque, prescrizioni a carattere orizzontale applicabili a tutti i settori giuridici. Ove, ad esempio, una questione di diritto civile o penale debba essere valutata con riguardo alla responsabilità di un intermediario, occorrerà esaminare, in primo luogo, la questione preliminare dell'esistenza o meno di una responsabilità ai sensi delle disposizioni della direttiva 2000/31/CE. Solo nel caso in cui il risultato di tale verifica orizzontale sia positivo, si porrà la questione successiva dell'esistenza di una responsabilità anche in base al diritto sostanziale rispettivamente applicabile.
- 20 Secondo l'OGH, la natura di prescrizione a carattere orizzontale propria del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità comporta che l'intermediario (che si trovi in un ruolo neutrale) ne dispone a prescindere dal fatto che la violazione contestata al medesimo debba essere qualificata come violazione propria oppure come partecipazione ad una violazione commessa da terzi. Ciò implica che il fornitore debba beneficiare del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità anche quando la sua attività consista in una propria comunicazione al pubblico (compiuta direttamente) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Sulla quarta questione pregiudiziale (azione inibitoria e trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità)

- 21 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE (articolo 16 dell'ECG), il prestatore di servizi di *hosting* non è responsabile delle informazioni di terzi nel caso in cui non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione sia illecita. Il prestatore stesso non è responsabile per danni nel caso in cui non sia al corrente di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Da un lato, l'elemento soggettivo si riferisce all'esistenza di informazioni illecite. L'essere effettivamente al corrente postula una conoscenza dei fatti; le circostanze conosciute implicano un fondato sospetto, per cui è sufficiente un'ignoranza caratterizzata da colpa grave. Dall'altro lato, l'elemento soggettivo deve riguardare anche l'illiceità. Il prestatore di servizi di *hosting* deve essere al corrente dell'illiceità. Ciò presuppone che l'illiceità sia evidente senza il ricorso ad ulteriori indagini anche per un soggetto privo di nozioni giuridiche e che egli sia convinto che il contenuto è vietato. Ove ricorrano le condizioni soggettive, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso.
- 22 Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE lasciano impregiudicata, in ogni caso, la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità esiga che l'intermediario impedisca o ponga fine ad una violazione. Pertanto ai giudici dovrebbe essere altresì consentito di adottare, sulla base di una richiesta di provvedimenti inibitori, un'ingiunzione nei confronti di un intermediario a causa di un'attività o un'informazione illecita oppure di condannarlo a rimuovere informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso, purché siano soddisfatte le condizioni sostanziali per un'azione inibitoria.
- 23 Alla luce dei lavori preparatori della legge austriaca sul commercio elettronico, il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità di cui agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE si riferisce esclusivamente alla responsabilità penale o amministrativa e alla responsabilità per danni degli intermediari, i quali non possono avvalersene per quanto riguarda invece le ingiunzioni giudiziarie. Di conseguenza, nel caso di ingiunzione, è irrilevante che l'intermediario sia effettivamente al corrente o meno del fatto che l'attività o l'informazione dallo stesso messe a disposizione siano illecite. È determinante solo se la violazione contestata all'intermediario sia oggettivamente verificata nel procedimento giudiziario.
- 24 Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 a, della legge austriaca sul diritto d'autore, le azioni inibitorie in materia di diritto d'autore presentano la seguente peculiarità: qualora l'azione inibitoria sia diretta contro un intermediario ai sensi della direttiva 2000/31/CE e sussistano le condizioni per il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità, l'intermediario può essere convenuto solo a seguito di specifica diffida.
- 25 Per quanto riguarda il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, lo stesso

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH»), nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ritiene che la conoscenza effettiva (ovvero la consapevolezza nel caso di azioni di risarcimento danni) del prestatore di servizi di *hosting* deve riferirsi alla specifica (attuale) attività o informazione illecita, che esso è tenuto a rimuovere o bloccare appena ne venga al corrente, e che non è sufficiente che detto prestatore sia genericamente al corrente o consapevole che i suoi servizi siano utilizzati per qualsiasi attività illecita. Tuttavia, il BGH ritiene che il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità si applichi anche alle azioni inibitorie e che il gestore di una piattaforma Internet il quale non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione sia illecita non sarebbe neppure soggetto a provvedimenti inibitori.

- 26 Ciò solleva peraltro la questione se il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità per gli intermediari ai sensi della direttiva 2000/31/CE valga anche per le azioni inibitorie (ingiunzioni giudiziarie). A tal riguardo, occorre tener conto del fatto che la diffida prevista dall'articolo 81, paragrafo 1 a, della legge austriaca sul diritto d'autore ai fini di un'azione inibitoria non deve necessariamente essere equiparata alla conoscenza effettiva dell'attività o dell'informazione illecita, in quanto si potrebbe sostenere che l'esserne effettivamente al corrente si configuri solo dopo l'esame (a seguito di regolare diffida) del contenuto contestato da parte del prestatore di hosting. In tale prospettiva, nonostante l'interposta diffida, non potrebbe riconoscersi un obbligo di astensione ove trovi applicazione il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità.
- 27 Secondo l'OGH, il tenore dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva [2000/31/CE], che ricalca quello delle deroghe di cui agli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2, della direttiva medesima, depone in senso favorevole ad una sottrazione totale delle ingiunzioni giudiziarie al regime di esenzione dalla responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1. In linea con quanto esposto, le ingiunzioni giudiziarie nei confronti degli intermediari sono disciplinate specificamente dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE e dall'articolo 11, terzo periodo, della direttiva 2004/48/CE.